

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../12161/2008

OGGETTO: COMUNE DI BALANGERO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Balangero, con deliberazione C.C. n. 45 del 11/12/2007, trasmesso alla Provincia in data 19/12/2007 (pervenuto il 20/12/07), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 145/2007)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 45 del 11/12/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le sottoelencate modifiche finalizzate ad una migliore gestione del piano ed anticipatorie di una prossima Variante Strutturale, attualmente allo studio:

- adeguamento alla normativa in materia di commercio;
- rettifica degli indici di densità edilizia di alcune aree residenziali di completamento "C";
- variazione delle destinazioni d'uso e ripermetrazione delle zone "S2 - servizi di interesse pubblico" e "C3 - residenziale di completamento";
- trasformazione della destinazione d'uso di due aree agricole, rispettivamente in residenziale "Ce9" ed in terziario "T2";
- individuazione di nuove aree da destinare a servizi pubblici e rettifica della destinazione delle zone a servizi "S10" e "S6";
- revisione del testo delle Norme Tecniche di Attuazione;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica

dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Balangero con deliberazione C.C. n. 45 del 11/12/2007, le seguenti osservazioni:
 - a) la Variante in esame, pur presentando la documentazione richiesta ai sensi delle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998, non è corredata dalle Tavole del P.R.G.C. vigente o quantomeno di stralci evidenzianti lo stato di fatto, ma di una sola Tavola di Progetto; la presenza di numerose modifiche, rende difficoltosa la localizzazione di alcuni degli interventi proposti. In proposito si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
 - b) con riferimento all'entità delle proposte effettuate (*cf*r ad esempio: *scheda 2; scheda 7*), valuti l'Amministrazione Comunale se l'attuazione delle stesse, non modifichino l'impianto strutturale del Piano ed il suo dimensionamento;
 - c) per quanto concerne la verifica della sussistenza dei parametri di Variante Parziale in riferimento al rispetto del limite del 6% dell'incremento della superficie territoriale o degli indici di edificabilità delle attività produttive, come previsto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, si ricorda, che la stessa deve essere estesa alla precedente variante approvata dal Comune, stimando l'eventuale variazione progressiva venutasi a creare;
 - d) con riferimento all'ultimo capoverso della lettera che precede, analoga valutazione deve essere attuata per le aree a servizi;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Balangero la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....